

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012
363/2012/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL FORNITORE TRANSITORIO DEL SISTEMA DI TRASPORTO E FINALIZZAZIONE DEL MECCANISMO DI COPERTURA DAL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2012/R/gas);

- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete trasporto);
- le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale approvate con la deliberazione ARG/gas 165/11 (di seguito: Condizioni PSV);
- la lettera della società Snam Rete Gas in data 10 settembre 2012, prot. Autorità n. 27092, (di seguito: lettera 10 settembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di default trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell’utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- ai sensi della deliberazione 249/2012/R/GAS, il SdDT è erogato, con effetto dal 20 luglio 2012, dall’impresa maggiore di trasporto, responsabile del bilanciamento sulla rete e si attiva, nei casi richiamati al precedente punto, qualora non sussistano i presupposti per l’attivazione del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), ovvero qualora tale attivazione non sia possibile;
- inoltre, con la citata deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha:
 - a. preso atto che l’impresa maggiore di trasporto, al fine di ridurre i casi di attivazione del SdDT, è comunque libera di organizzare e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, nelle ipotesi in cui dovrebbe essere attivato il SdDT, ad assumere la qualifica di utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento;
 - b. deciso pertanto di regolare la predetta attività di selezione, definendo criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l’erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati (di seguito: fornitori transitori);
- peraltro, in ragione dei tempi minimi di cui l’impresa maggiore di trasporto necessita per predisporre e avviare le procedure di cui precedente punto, lettera (b), la deliberazione 249/2012/R/GAS, al comma 15.1, ha previsto che, per il periodo compreso tra il 20 luglio 2012 e l’individuazione dei fornitori transitori (comunque non oltre il 30 settembre 2012), il FUI territorialmente competente possa esercitare le funzioni di fornitore transitorio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 14 della medesima deliberazione 249/2012/R/GAS prevede l’integrazione del codice di rete del responsabile del bilanciamento con la disciplina della procedura a evidenza pubblica per la selezione dei fornitori transitori;

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito *internet* e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con lettera 10 settembre 2012, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso una proposta di aggiornamento del codice ai sensi del comma 14.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, contenente la proposta di integrazione del codice di rete volta a definire la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori transitori e a recepire le norme relative all'attivazione della fornitura transitoria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 306/2012/R/gas, l'Autorità, tenuto conto delle segnalazioni prevenute da parte dell'attuale FUI territorialmente competente e da alcune categorie associative di imprese di vendita, ha previsto l'adozione di meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento relativamente alle fatture emesse nei confronti dei clienti (di seguito: meccanismo di copertura) da parte:
 - a. del FUI, ai sensi del comma 15.1 della deliberazione 249/2012/R/gas
 - b. dei fornitori transitori selezionati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 2.4 della deliberazione 249/2012/R/gas;
- la decisione di introdurre il predetto meccanismo di copertura si giustifica:
 - a. in relazione al FUI, in ragione del fatto che l'eventuale assunzione, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di svolgere le funzioni di fornitore transitorio comporterebbe compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dalla disciplina del servizio di fornitura di ultima istanza, con conseguenti profili di responsabilità e di rischio che eccedono quelli fisiologici di quest'ultimo servizio, rispetto ai quali la società ha formulato le sue offerte nell'ambito delle relative gare per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012;
 - b. in relazione agli altri fornitori transitori, in ragione delle condizioni di incertezza in cui si troverebbero a operare tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di valutare compiutamente tutti gli elementi di rischio che possono connotare l'attività di vendita svolta dai fornitori transitori, rispetto a quella di un normale venditore che opera sul libero mercato;
- la deliberazione 306/2012/R/gas ha definito i criteri del meccanismo di copertura per la fornitura erogata dal FUI ai sensi del comma 15.1 della deliberazione n. 249/12, rinviando la regolazione del meccanismo di copertura per i fornitori transitori, al provvedimento di approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete recante la disciplina delle procedure di selezione dei predetti fornitori.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire l'individuazione di fornitori transitori per l'erogazione del SdDT con effetto dal primo giorno gas del mese di ottobre 2012, sia necessario e urgente approvare la proposta di Snam Rete Gas;
- sia necessario definire nel dettaglio il meccanismo di copertura istituito con la deliberazione 306/2012/R/gas, relativamente alle fatture emesse dai fornitori transitori selezionati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica;
- sia opportuno che il suddetto meccanismo di copertura sia finanziato in prima istanza tramite appositi corrispettivi applicabili ai soggetti che usufruiscono del servizio, differenziati per clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto e utenti della distribuzione; e che i suddetti corrispettivi siano determinati sulla base dell'onere medio di inadempimento atteso della fornitura transitoria, calcolato tenendo conto anche del potenziale mancato pagamento dei medesimi corrispettivi da parte dei clienti serviti nell'ambito della fornitura transitoria;
- sia necessario definire un apposito conto alimentato in primo luogo dai corrispettivi di cui al precedente punto al fine di garantire il funzionamento del sopramenzionato meccanismo di copertura;
- l'intervento prospettato ai precedenti punti, alla luce delle tempistiche già considerate nella deliberazione 249/2012/R/gas, necessarie per il tempestivo e corretto funzionamento del sistema, del SdDT e dei servizi di fornitura transitoria, rivesta i caratteri di particolare urgenza e possa quindi essere adottato senza previa consultazione, ai sensi del comma 4.4 della deliberazione GOP 46/09;
- sia peraltro opportuno, ai fini della regolazione del predetto meccanismo di copertura, mutuare, in quanto applicabili, i principi e le norme desumibili dalla regolazione dell'analogo meccanismo introdotto dall'Autorità con la deliberazione 353/2012/R/gas a copertura dal rischio del mancato pagamento delle fatture emesse nell'erogazione della fornitura ai clienti da parte del FUI;
- al contempo sia opportuno effettuare le modifiche alla suddetta deliberazione 353/2012/R/gas al fine mantenere coerenza in tema di criteri di quantificazione cui si deve attenere la Cassa ai fini della determinazione degli ammontari del meccanismo di copertura;
- sia necessario infine integrare le disposizioni di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas prevedendo:
 - a. una specifica disciplina di costituzione in mora applicabile ai clienti in SdDT,
 - b. la possibilità, per l'impresa maggiore di trasporto, di richiedere un'apposita garanzia agli utenti della distribuzione per i quali si attivi il servizio

DELIBERA

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui alle deliberazioni 137/02, ARG/gas 45/11, TIVG e 249/2012/R/gas nonché le seguenti:

- **periodo di fornitura transitoria p_{FT} :** è il periodo in cui il fornitore transitorio effettua la fornitura transitoria con riferimento a tutti i punti di riconsegna, e ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di default trasporto. Tale periodo ha una durata definita nelle procedure concorsuali;
- **procedure concorsuali:** sono le procedure concorsuali ad evidenza pubblica di cui al comma 2.4 della delibera 249/2012 R/gas, con cui l'impresa maggiore di trasporto può individuare uno o più fornitori transitori;
- **sessione di reintegrazione s :** è ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso il periodo di fornitura transitoria p_{FT} , in relazione al quale viene determinato l'ammontare di morosità.

SEZIONE 2 APPROVAZIONE DEL CODICE DI RETE

Articolo 2 *Approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete*

2.1 La proposta di aggiornamento del codice di rete presentata da Snam con lettera 10 settembre 2012 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A) è approvata, per quanto di competenza.

2.2 La versione aggiornata del codice di rete, ai sensi di quanto disposto al precedente comma 2.1, è pubblicata, sul sito internet dell'Autorità.

SEZIONE 3 MECCANISMO DI COPERTURA DAL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO. DISCIPLINA APPLICABILE AI FORNITORI TRANSITORI

Articolo 3 *Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento*

3.1 Ciascun fornitore transitorio, di cui al comma 2.4 della deliberazione 249/2012/R/gas, per ciascuna sessione di reintegrazione s del periodo di fornitura

transitoria, p_{FT} , partecipa al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento disciplinato dalla presente Sezione.

3.2 Con riferimento a ciascuna sessione di reintegrazione s , ogni fornitore transitorio ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, e l'obbligo a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità, A_{FT} , entro le tempistiche indicate all'articolo 4.

3.3 Gli oneri ammessi al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento si riferiscono alle fatture relative alla sessione di reintegrazione s ed emesse da almeno 12 (dodici) mesi nei confronti dei clienti finali, ovvero degli utenti della distribuzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, qualora il fornitore transitorio:

- i. abbia costituito in mora, ai sensi del successivo articolo 4, il cliente finale inadempiente e abbia provveduto a sollecitarne i pagamenti, e
- ii. nel caso di clienti finali inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, abbia avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito.

3.4 L'ammontare di morosità A_{FT} è fissato, con riferimento a ciascuna sessione s di reintegrazione degli oneri sostenuti, pari a:

$$A_{FT_s} = \left\{ \begin{array}{l} 0,9*(C_{FT_s} - AR_{FT_s}) \text{ se } C_{FT_s} < AR_{FT_s} \\ (C_{FT_s} - AR_{FT_s}) \text{ se } C_{FT_s} \geq AR_{FT_s} \text{ e } CNI_{FT_s} < 0,7*CR_{FT_s} \\ 0,9*(C_{FT_s} - AR_{FT_s}) \text{ se } C_{FT_s} \geq AR_{FT_s} \text{ e } CNI_{FT_s} \geq 0,7*CR_{FT_s} \end{array} \right\}$$

dove:

- AR_{FT_s} è l'ammontare di riferimento degli oneri del mancato pagamento sostenuti dal fornitore transitorio relativamente ai clienti finali cui è erogata la fornitura transitoria, ed è determinato pari alla seguente formula:

$$AR_{FT_s} = \sum_g (INA_{FT,CF} * V_{CF_g} + INA_{FT,UdD} * V_{UdD_g})$$

con:

- o $INA_{FT,CF}$: è il corrispettivo di cui al comma 7.2, lettera a), espresso in €GJ, applicato alle forniture dei clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas,
 - o V_{CF_g} : è l'energia fatturata in ciascun giorno g ai clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas titolari dei punti di riconsegna cui è erogata la fornitura transitoria,
 - o $INA_{FT,UdD}$: è il corrispettivo di cui al comma 7.2, lettera b), espresso in €GJ, applicato alle forniture degli utenti della distribuzione di cui al comma 2.2, lettera b) della deliberazione 249/2012/R/gas,
 - o V_{UdD_g} : è l'energia fatturata in ciascun giorno g agli utenti della distribuzione di cui al comma 2.2, lettera b) della deliberazione 249/2012/R/gas cui è erogata la fornitura transitoria;
- C_{FT_s} è l'ammontare effettivo degli oneri del mancato pagamento dei clienti di cui al comma 2.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, sostenuti da ciascun fornitore transitorio relativamente alle fatture di cui al comma 3.3, ed è calcolato secondo quanto specificato al comma 3.5;

- CNI_{FT_s} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 3.3, al netto degli importi oggetto di rateizzazioni e dell'ammontare delle garanzie di cui al comma 6.3 della deliberazione 249/2012/R/gas eventualmente escusse, tenuto conto:
 - degli importi direttamente riscossi dai clienti, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati,
 - dei crediti eventualmente ceduti;
- CR_{FT_s} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 3.3 al momento dell'emissione.

3.5 L'ammontare C_{FT} è fissato pari a:

$$C_{FT_s} = (CNI_{FT_s} + O_{CC_{FT_s}} + 90\% * O_{LEG_{FT_s}})$$

dove:

- CNI_{FT_s} è definito al comma 3.4;
- $O_{CC_{FT_s}}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione; tali oneri sono ammissibili qualora le società cessionarie dei crediti siano state individuate sollecitando l'offerta di più controparti e selezionando la più efficiente;
- $O_{LEG_{FT_s}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere maggiore del 20% del credito non incassato CNI_{FT_s} .

Articolo 4

Disposizioni per la Cassa Conguaglio

- 4.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun fornitore transitorio, del saldo degli ammontari di morosità A_{FT_s} derivante da ciascuna sessione di reintegrazione s , ponendoli a carico del Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto di cui al comma 6.1.
- 4.2 Entro la fine del quattordicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione s , ciascun fornitore transitorio comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità A_{FT_s} .
- 4.3 La Cassa comunica gli ammontari di morosità A_{FT_s} all'Autorità e a ciascun fornitore transitorio, per quanto di rispettivo interesse, entro la fine del mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 4.2.
- 4.4 Entro la fine del secondo mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 4.2:
 - a) ciascun fornitore transitorio provvede al versamento di competenza alla Cassa, se dovuto;
 - b) la Cassa liquida le eventuali partite.

- 4.5 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa non vengano completati dai fornitori transitori entro 3 (tre) mesi dai termini previsti dal comma 4.4, i fornitori transitori inadempienti riconoscono alla Cassa un interesse di mora pari all'Euribor a dodici mesi base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, calcolato a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 4.4.
- 4.6 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute non possa essere completata dalla Cassa entro 3 (tre) mesi dai termini previsti dal medesimo comma 4.4, la Cassa riconosce a ciascun fornitore transitorio avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 4.4.
- 4.7 Il fornitore transitorio è tenuto a comunicare alla Cassa, entro la scadenza utile per la prima sessione di reintegrazione disponibile, qualsiasi variazione degli importi che rientrano nel calcolo dell'ammontare di morosità A_{FT} , di cui al comma 3.4, avvenuta successivamente ai termini di cui al comma 4.2. Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla Cassa e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui al comma 3.4.
- 4.8 In seguito alle comunicazioni di cui al comma 4.7, entro i cinque anni successivi la prima sessione di reintegrazione in cui i crediti sono stati ammessi al meccanismo di reintegrazione, la Cassa:
- aggiorna i valori del credito non incassato CNI_{FT_s} , dell'ammontare effettivo degli oneri del mancato pagamento C_{FT_s} nonché degli altri importi di cui al comma 3.4,
 - ridetermina l'ammontare di morosità A_{FT_s} , e
 - a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare di morosità A_{FT_s} , nei termini di cui al 4.4, versa l'eventuale somma spettante al fornitore transitorio o richiede il versamento dell'eventuale somma spettante alla Cassa medesima.
- 4.9 Qualora le variazioni di cui al comma 4.7 avvengano oltre il termine di cui al comma 4.8, la Cassa provvede all'aggiornamento delle somme spettanti ai fornitori transitori o alla Cassa medesima.
- 4.10 Le comunicazioni di cui al comma 4.2 e al comma 4.7 devono essere annualmente accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 5

Costituzione in mora del cliente cui è erogato il servizio

- 5.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 2, il fornitore transitorio è tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale, ovvero dell'utente del servizio di distribuzione cui è erogato il servizio, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata in cui devono essere almeno indicati:
- il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento della fattura;

- b) con riferimento ai clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas il termine decorso il quale, in costanza di mora, il fornitore transitorio richiederà all'impresa di trasporto l'attivazione delle procedure di discatura del punto di riconsegna;
 - c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.
- 5.2 Il termine di cui al comma 5.1, lettera a), non può comunque essere inferiore a 5 (cinque) giorni dall'invio al cliente della relativa raccomandata.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto

- 6.1 E' istituito presso la Cassa il Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto.
- 6.2 Il conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto di cui al comma 6.1 è utilizzato per la copertura degli ammontari di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi del punto 1, lettera b) della deliberazione 306/2012/R/gas.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 In prima applicazione le procedure concorsuali hanno ad oggetto un periodo di fornitura transitoria p_{FT} pari a 12 mesi.
- 7.2 A partire dall'1 ottobre 2012, il valore del corrispettivo:
- a. $INA_{FT,CF}$ è fissato pari a 0,1218 €GJ;
 - b. $INA_{FT,UdD}$ è fissato pari a 0,1121 €GJ.
- 7.3 Successivamente, i valori dei corrispettivi di cui al comma 7.2 sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese precedente l'espletamento delle procedure tenendo conto dell'incidenza e dell'andamento del fenomeno della morosità.
- 7.4 Alla deliberazione 249/2012/R/gas sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a. dopo il comma 6.2 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “6.3 L'impresa maggiore di trasporto può chiedere agli utenti della distribuzione nei confronti dei quali eroga il servizio *default* trasporto, una garanzia pari al valore di 15 (quindici) giorni di consumo medio allocato al medesimo utente ai punti di riconsegna nel mese in cui si attiva il servizio.
 - 6.4 Gli utenti della distribuzione sono tenuti a versare la garanzia di cui al comma 6.3, qualora richiesta, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'impresa di trasporto”.
 - b. Il comma 11.4 della deliberazione 249/2012/R/gas è sostituito dal seguente comma:
 - “11.4 Con riferimento alle condizioni economiche, il fornitore transitorio applica ai clienti finali un prezzo pari a quanto indicato nel comma 4.2 aumentate del corrispettivo $INA_{FT,CF}$ di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/gas. Per i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii, il livello della

componente COMM è pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.”

c. Il comma 12.3 della deliberazione 249/2012/R/gas è sostituito dal seguente comma:

“12.3 Con riferimento alle condizioni economiche, il fornitore transitorio applica agli utenti della distribuzione un prezzo pari a quanto indicato nel comma 6.2 aumentate del corrispettivo $INA_{FT,UdD}$ di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/gas. Il livello della componente COMM è pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.”

7.5 La deliberazione 353/2012/R/gas è modificata nei termini seguenti:

a. Al comma 31sexies.6 le parole “riconoscono alla Cassa un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360,” sono sostituite dalle parole “riconoscono alla Cassa un interesse di mora pari all'Euribor a dodici mesi base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali,”;

b. Il comma 31sexies.8 è sostituito dal seguente comma:

“31sexies.8 Ciascun fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare alla Cassa, entro la scadenza utile per la prima la sessione di reintegrazione s_{FUI} disponibile, qualsiasi variazione degli importi che rientrano nel calcolo degli ammontari di morosità $AFUI,mor,s_{FUI}$, di cui al comma 31quinquies.2, avvenuta successivamente ai termini di cui al comma 31sexies.3. Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla Cassa e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui al comma 31quinquies.2.”;

c. Successivamente al comma 31sexies.8 sono aggiunti i seguenti commi:

“31sexies.9 In seguito alle comunicazioni di cui al comma 31sexies.8, entro i cinque anni successivi la prima sessione di reintegrazione s_{FUI} in cui i crediti sono stati ammessi al meccanismo di reintegrazione morosità FUI, la Cassa:

a) aggiorna i valori del credito non incassato $CNI_{s_{FUI}}$, dell'ammontare effettivo degli oneri della morosità $CFUI,mor,eff,s_{FUI}$ nonché degli altri importi di cui al comma 31quinquies.2,

b) ridetermina gli ammontari di morosità $AFUI,mor,s_{FUI}$ e,

c) a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare di morosità $AFUI,mor,s_{FUI}$, nei termini di cui al 31sexies.5, versa l'eventuale somma spettante ai fornitori di ultima istanza o richiede il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima.

31sexies.10 Qualora le variazioni di cui al comma 31sexies.8 avvengano oltre il termine di cui al comma 31sexies.9, la Cassa provvede all'aggiornamento delle somme spettanti ai fornitori di ultima istanza o alla Cassa medesima.

31sexies.11 “Le comunicazioni di cui al comma 31sexies.2 e al comma 31sexies.8 devono essere accompagnate, almeno con cadenza annuale, da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.”.

7.6 Il presente provvedimento, la deliberazione 249/2012/R/gas come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui ai commi precedenti

- a) sono trasmessi alle società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
 - b) sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 7.7 La deliberazione 353/2012/R/gas, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui ai commi precedenti, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni